REGOLAMENTO (CEE) N. 1531/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1983

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1399/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottato con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (6); che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 1399/81 e (CEE) n. 1037/82 prevede che, se i quantitativi che si trovano nelle scorte pubbliche non consentono di effettuare la fornitura o non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare è assicurata mediante l'acquisto di tale prodotto sul mercato della Comunità, sempreché non venga perturbato il normale sviluppo dei prezzi sul mercato; che, poiché e i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di latte scremato in polvere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1400/81	(CEE) n. 1038/82
2. Beneficiario	Guinea-Bissau	PAM
3. Paese di destinazione		Botswana
4. Quantitativo totale della partita	300 t	10 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	belga
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Leite desnatado em pó com vitaminas / Dom da Comunidade económica europeia a república da Guiné Bissau »	« Botswana 24780X / Dried skimmed-milk, enriched / Port Elizabeth / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »
9. Termine di consegna	imbarco nel luglio 1983	consegna il più presto possibile e al più tardi il 30 giugno 1983
10. Fase e luogo di consegna	porto di sbarco Bissau (deposito su banchina o alleggio)	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	M. d'Olivira Sanca, Secrétariat d'État au plan et à la coopération Internationale, S/C Délégation CEE, Caixa Postal 359, Bissau, telex 96900 PTT BI (por delegado CEE)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	27 giugno 1983	—

Designazione della partita	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Siria	Angola
4. Quantitativo totale della partita	50 t	90 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	tedesco
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Syria 2511 / Dried skimmed-milk, enriched / Lattakia / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »	« Angola 2566 Q / Leite desnatado em pó com vitaminas / Luanda / Dom da Comunidade económica europeia / Fornecido pelo Programa alimentar mundial »
9. Termine di consegna	consegna nel luglio 1983	consegna il più presto possibile e al più tardi il 30 giugno 1983
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	27 giugno 1983	—

Designazione della partita	E	F
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Tunisia	RDP Yemen
4. Quantitativo totale della partita	50 t	100 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	francese	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento	acquisto sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	entrate all'ammasso dopo il 1° agosto 1982	(5)
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Tunisia 2582 / Dried skimmed-milk, non enriched / Tunis / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »	« Yemen PDR 2166 EXP / Dried skimmed-milk, enriched / Aden / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme »
9. Termine di consegna	consegna nel luglio 1983	
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	trattativa privata	gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	27 giugno 1983

Designazione della partita	G
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	RDP Yemen
4. Quantitativo totale della partita	240 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	tedesco
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	entrate all'ammasso dopo il 1° agosto 1982
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Yemen PDR 2265 EXP / Dried skimmed-milk, non enriched / Aden / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme»
9. Termine di consegna	consegna nel luglio 1983
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	27 giugno 1983

Designazione della partita	I	K
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Pakistan	Marocco
4. Quantitativo totale della partita	3 000 t (6)	101 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Pakistan 2237 P1 / Dried skimmed-milk, enriched / Karachi / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme»	«Morocco 2527 / Dried skimmed-milk, enriched / Casablanca / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme»
9. Termine di consegna	consegna il più presto possibile e al più tardi il 15 agosto 1983	
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	27 giugno 1983	

Designazione della partita	L	M
1. *Regolamenti del Consiglio* applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Marocco	
4. Quantitativo totale della partita	750 t	520 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Morocco 2288 EXP / Dried skimmed-milk, enriched / Casablanca /	Tangiers / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme»
9. Termine di consegna	consegna nell'agosto 1983	
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	27 giugno 1983	

Designazione della partita	N	O
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	(CEE) n. 1400/81
2. Beneficiario	Swaziland	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	232 t	68 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	britannico	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	scorte d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	entrate all'ammasso dopo il 1° agosto 1982	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Skimmed-milk powder / Gift of the European Economic Community»	
9. Termine di consegna	imbarco il più presto possibile e al più tardi il 31 luglio 1983	
10. Fase e luogo di consegna	porto di sbarco Mbabane (deposito su banchina o alleggio)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	Swaziland Dairy Board, PO Box 507, Mbabane, Swaziland (telex n. 2186 WD)	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	27 giugno 1983	

Note:

(1) Il allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95, del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Unicamente in caso di consegna «nel porto di sbarco» e «reso destinazione»; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 303/77.

(5) Il tenore di vitamine A del latte scremato in polvere deve essere di 5 000 u.i. per 100 g al minimo. Il tenore di vitamine D del latte scremato in polvere deve essere di 500 u.i. per 100 g al minimo. Deve essere garantito che il miscuglio di vitamine incorporate nel latte contiene dieci volte più vitamine A che vitamine D. Le vitamine incorporate nel latte devono essere di qualità farmaceutica e prodotte ai fini del consumo umano. L'indicazione chiaramente visibile della data di fabbricazione del latte scremato in polvere vitaminizzato deve figurare sui sacchi. La fabbricazione di latte scremato in polvere vitaminizzato deve essere effettuata al massimo un mese prima della data del rilascio dell'attestato di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 303/77.

(6) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.